

# Condizioni generali

## **Art. 1 - Norme applicabili**

Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005, dalle Convenzioni Internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.806, in quanto applicabile ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e dalle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

## **Art. 2 - Contenuto del Contratto - descrizione del pacchetto turistico**

Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali di vendita qui riportate, nonché dal Catalogo o dal programma a stampa. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nello stesso ed integrata dalle descrizioni contenute nel catalogo o nel programma a stampa.

## **Art. 3 – Pagamento – Quote - Acconti**

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e, se prevista, l'intera quota di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato, al momento della prenotazione, l'intero ammontare. Le quote sono state calcolate in base alle tariffe dei vettori, ai costi dei servizi ed ai cambi alla data del 30 luglio 2006. Le quote comunque potranno essere variate in conseguenza alle variazioni dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale dovesse eccedere il 10%, il Partecipante ha la facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta all'Organizzatore entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento. Il prezzo, comunque, non potrà in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni antecedenti la partenza.

## **Art. 4 - Fondo di Garanzia**

Ai sensi dell'art. 100 del 206 viene istituito un Fondo di Garanzia presso il Ministero delle attività produttive di cui potranno usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia vengono stabilite con decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Art. 5 - Cessione del Contratto**

Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in caso di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza.....).

Per la cessione verranno addebitate le spese previste nel catalogo (o nel programma allegato "fuori catalogo") indicato nelle condizioni speciali. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

## **Art. 6 - Recesso - annullamento**

Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:

1) Aumenti del prezzo del pacchetto, in misura eccedente il 10%; modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore. A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica.

Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:

- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di non accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.

2) Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.

Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.

Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.

3) Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto precedente si applicheranno le seguenti condizioni:

- i viaggi individuali o di gruppo con utilizzo di servizi regolari del vettore, voli speciali appositamente noleggiati, crociere marittime, pacchetti turistici con soggiorni in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto;

- 10% sino a 31 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;

- 30% da 30 a 21 giorni lavorativi dalla partenza del viaggio;

- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi dalla partenza del viaggio;

- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi dalla partenza del viaggio;

- 100% dopo tale termine;

- nessun rimborso spetta al viaggiatore che non si presenti alla partenza o rinunci a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, né al viaggiatore che non possa effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari all'espatrio e/o all'ingresso nei paesi da visitare.

## **Art. 7 – Assicurazione contro le spese di annullamento**

Al momento dell'iscrizione il Viaggiatore ha la possibilità di stipulare una polizza facoltativa. Per il rimborso relativo all'annullamento del viaggio secondo le condizioni generali di assicurazione.

## **Art. 8 - Modifiche dopo la partenza**

Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, L'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non fosse possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo,

l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

#### **Art. 9 - Responsabilità dell'Organizzatore**

La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente articolo 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L'agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.

#### **Art. 10 - Reclamo**

Ogni mancanza dell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organizzatore e al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

#### **Art. 11 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'organizzazione è esclusivamente competente il Foro di Padova.

Assicurazione Mondial Assistance N. 9194358

Numero di Licenza 134 del 21/01/2008